



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PER TIROCINI CURRICULARI
(legge n. 196 del 26.6.1997)

TRA

Il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (Salerno), codice fiscale n. 80018670655, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Direttore di Dipartimento pro tempore, prof. Alfredo De Santis, nato a Nocera Inferiore (SA) il 7/12/1960,

E

L'Azienda/Ente _____ con sede legale in _____, città _____, Partita IVA _____ d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato da _____, nato a _____ il _____, in qualità legale rappresentante.

PREMESSO

- che il D.M.509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che con nota prot. _____ il *soggetto ospitante* ha proposto la stipula di una convenzione per tirocini curricolari;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, in osservanza del D.M. 25/03/1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 24.06.1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.



L'attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto formativo e di Orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del Progetto formativo e di orientamento.

Le spese connesse alla partecipazione ad attività aziendali fuori sede, spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno a carico del Soggetto Ospitante.

ART. 3

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato (D.P.R. 9.4.1999, n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Art. 5

- Il soggetto ospitante si impegna:
- a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e a fornire al tirocinante un'adeguata informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica e a mettere a disposizione i mezzi eventualmente necessari;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio a segnalarne l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
- ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ART. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.



ART. 7

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra indicate.

ART. 8

La presente Convenzione ha durata triennale e decorre dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo espresso su richiesta di parte.

Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini avviati.

ART. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare, per quanto riguarda i contenuti degli artt.1-6, all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196 ed al relativo decreto attuativo.

Salerno,

Il Dipartimento di Informatica
Il Direttore
Prof. Alfredo De Santis

.....

Il *soggetto ospitante*
Il legale rappresentante

.....